



## Posso provare un contratto con un testimone?

**Autore :** Redazione

**Data:** 25/09/2016

*Limiti all'uso della prova per testimoni: in generale è sempre possibile dimostrare l'esistenza di un contratto con un testimone, purché la legge non imponga la forma scritta.*

Hai perso lo **scontrino** che dimostrava l'**acquisto** di un determinato prodotto? Quando ti hanno venduto un oggetto non ti è stato rilasciato alcun foglio di carta? Come fai a dimostrare di aver **concluso un contratto** se tutto si è limitato a una **stretta di mano**? Nessun problema: in tutti questi casi puoi provare l'esistenza del contratto - e quindi rivendicare i tuoi diritti - anche con dei **testimoni**. Fermi i limiti che a breve diremo, la legge ammette la possibilità che un terzo (non necessariamente un estraneo, ma anche un parente o un soggetto legato a rapporti di lavoro alle parti) dichiari di aver visto, in prima persona, due soggetti concludere un accordo. Ma procediamo con ordine.

## I contratti non sono sempre scritti

Molto spesso i contratti si stipulano senza nessun **documento scritto** (cosiddetta **scrittura privata**), ma semplicemente con un **accordo verbale** tra i due contraenti: si parla, a riguardo, dei **contratti orali**. Non per questo, però, tali accordi hanno minor



valore degli altri tipi di contratti scritti. Anzi, la regola vuole proprio che le parti siano sempre libere di dare al contratto la forma che meglio preferiscono, quindi anche quella orale (salvo alcune eccezioni espressamente indicate dalla legge). Lo scritto serve solo per garantire maggiormente i soggetti coinvolti che, in caso di contestazioni, il documento regolerà in modo inequivocabile i loro rapporti, evitando tanti problemi in sede di ricerca della prova.

## Dimostrare un contratto con testimoni

In linea generale, quando un contratto non viene formalizzato in un documento scritto o viene smarrito, si può dimostrare la sua esistenza anche con testimoni.

Nel dettaglio, il codice civile **[1]** fissa però alcuni limiti; in particolare:

- **se il valore del contratto supera 2,58 euro** il testimone non può essere chiamato. Questo limite risale al 1942, quando fu emanato il codice civile; da allora non è stato più aggiornato all'inflazione. Esso però non viene più considerato ed è come se non ci fosse perché la norma prosegue dicendo che, comunque, anche quando il contratto esorbita tale tetto, il giudice - tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e d'ogni altra circostanza - può ugualmente consentire la prova oltre il limite anzidetto. Insomma, possiamo oggi affermare che il giudice, per qualsiasi importo, può autorizzare le parti a chiamare testimoni che confermino l'esistenza del contratto;

- se il contratto scritto c'è stato, il testimone non può essere chiamato **per dimostrare patti ulteriori o differenti stipulati prima, contemporaneamente o dopo il contratto medesimo**. La ragione di questo limite è abbastanza scontata. Non è logico pensare che, mentre le parti stanno compilando la scrittura privata con l'insieme dei rispettivi diritti e doveri, alcuni di questi non li discutano e concordino solo oralmente lasciandoli fuori dal contratto scritto;



- se la legge impone al contratto la **forma scritta**. Ci sono alcuni casi in cui il codice stabilisce che senza il documento scritto il contratto non esiste (è, ad esempio, il caso dell'acquisto di una casa, di un affitto, ecc.). Ci sono altri casi in cui la normativa, invece, prevede che il contratto si possa provare solo con il documento scritto e con nient'altro. In quest'ultimo caso, però, è possibile provare per testimoni l'esistenza del contratto solo se, essendo formatosi effettivamente per iscritto, la parte ha senza sua colpa **perduto il documento** che gli forniva la prova (si pensi a un incendio o a un furto).

La legge però ammette di superare questi limiti e, quindi, ricorrere ugualmente ai **testimoni per dimostrare il contratto** in presenza di determinate condizioni:

- quando esiste un altro documento scritto, di qualsiasi tipo, in mano all'altra parte, che possa far presumere - anche indirettamente - che il contratto è stato effettivamente siglato;
- quando la parte si è trovata nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi la prova scritta. Si deve trattare di una impossibilità assoluta e comunque indipendente dalla volontà del contraente;
- quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova (ad esempio un terremoto, un incendio, una rapina): la perdita del documento non deve essere stata causata da un comportamento negligente della parte (ad esempio l'aver lasciato il documento in un luogo pubblico non custodito).

## **Chi può testimoniare l'esistenza del contratto?**

Verifichiamo ora quali sono le persone che si può chiamare a testimoniare per



dimostrare l'esistenza del contratto. In generale la legge ammette la prova per testimoni solo di chi ha visto, direttamente ed in prima persona, il fatto (ossia la conclusione del contratto). Ecco perché si parla di **testimoni oculari**.

Possono testimoniare anche il coniuge, i figli, i parenti, i dipendenti di un imprenditore.

Non possono testimoniare solo coloro che possono avere un **interesse in causa**; si tratta di coloro che potrebbero subire un vantaggio o uno svantaggio diretto dall'esito della causa.

Possono astenersi dal testimoniare coloro per i quali è consentita l'astensione, ad esempio, per il segreto professionale o di Stato.

I **minori di 14 anni** possono solo rendere delle dichiarazioni, ma non sono testimoni in senso stretto.

Al di fuori di queste persone la testimonianza è un dovere del testimone che non ci si può rifiutare di adempiere.

**Note:**

[1] [Art. 2721 cod. civ.](#)